

**LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26-03-2002
REGIONE SICILIA**

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 14
del 27 marzo 2002



*Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente Regionale promulga
la seguente legge:*

Titolo I

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN
MATERIA DI
ENTRATE**

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2002 resta determinato in termini di competenza in 67.334 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2003 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 48.603 migliaia di euro mentre per l'anno 2004 è determinato un saldo

netto da
impiegare pari a 41.481 migliaia di euro; il livello
massimo di
ricorso al mercato è fissato rispettivamente in 413.166
migliaia
di euro e in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8
luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad
effettuare le
operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti
massimi ivi
stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le
disposizioni
della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

ARTICOLO 2

Servizio riscossione tributi
Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione,
i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I
comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con
periodicità almeno trimestrale.
2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la
gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi
dall'entrata in
vigore della presente legge, sottoscrivere con il
concessionario
e con le amministrazioni finanziarie dello Stato
territorialmente
competenti un protocollo d'intesa contenente sia le
tecniche per
il trasferimento dei dati che i criteri di
normalizzazione delle
banche dati.
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai
commi 1
e 2.

4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 76 della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

ARTICOLO 3

Cessione e cartolarizzazione dei crediti

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione dei crediti d'imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.
2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.
3. Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l'appalto del complesso dei connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione finanziaria.
4. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla cartolarizzazione dei crediti.

ARTICOLO 4

Saldi liquidazione enti

1. L'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è

sostituito dal seguente:

"1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di

liquidazione dell'Ente minerario siciliano (EMS), dell'Ente

siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Azienda asfalti

siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della

Regione siciliana per essere destinate dalla Giunta regionale,

sentita la Commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, a spese di investimento secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 2.

2. Le spese di investimento di cui al comma 1 sono destinate,

a decorrere dall'anno 2003 e stanziare nel bilancio dello stesso

anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a

sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori

delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre

enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti.".

2. All'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5,

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla

gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di

tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore

ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della

legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.".

ARTICOLO 5

Armonizzazione sistema previdenziale

1. Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2002 i contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento.
2. L'Amministrazione regionale provvede ad iscrivere all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti regionali destinatari delle disposizioni ai cui al comma 2 nonché di quelli destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di durata non superiore a un anno finalizzate con vincolo temporaneo di risorse presso la Tesoreria regionale, purché non comportino oneri a carico del bilancio regionale né garanzie di alcun genere. I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati al finanziamento della gestione separata di cui al comma 3.
5. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo

sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

6. Il personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in applicazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in conformità a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, preveda, previa convenzione con l'INPDAP, l'iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del restante personale destinatario del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

8. Il disegno di legge di cui al comma 7 deve contenere:

- a) l'individuazione e la quantificazione del personale interessato;
- b) l'individuazione dei tempi e degli importi dei versamenti che la Regione deve effettuare alla suddetta gestione separata.

9. Dalla disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto.

11. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell'Amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione

amministrativa, il personale con qualifica non
dirigenziale può
essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri
di
rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori
rispetto
a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione
del
trattamento economico spettante per la posizione di
appartenenza.
12. All'applicazione delle disposizioni di cui al comma
11
provvede il dirigente generale nell'ambito dei poteri di
organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva
informazione alle organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 6

Tributo ambientale

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
è
sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a
ridurre e
prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle
condotte installate sul territorio della Regione
siciliana, nelle
quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo
ambientale
il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte
alla
salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della
qualità
dell'ambiente con particolare riguardo alle aree
interessate
dalla presenza di tali condotte.
2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo
giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente
legge.
3. Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949
migliaia di
euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei
gasdotti, nei
quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della
Regione
siciliana.

4. I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.

5. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.

6. La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.

7. Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.

8. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto.

9. Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.

10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per l'intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.

11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in

rate mensili, ciascuna pari ad $1/n$ del tributo dovuto per l'anno solare in corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all'euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.

12. I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.

13. I soggetti passivi che nel corso dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.

14. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.

15. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il

31

dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.

16. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.

17. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.

18. La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

19. Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente

mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere
formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso
di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in
caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

20. Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e
delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute,
entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli
interessi legali sino alla data di ordinativo di pagamento.

21. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo
versamento di ogni singola rata entro i termini di cui al comma
11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

22. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica
la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.

23. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta
dovuta.

24. Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

25. In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente
articolo, trovano applicazione le norme contenute nel decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia
tributaria.

26. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli
interessi al tasso legale.

27. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle

Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera

i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".

ARTICOLO 7

IRAP

1. In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002

l'imposta regionale sulle attività produttive per i

soggetti di cui

agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si

applica

nella misura del 5,25 per cento.

2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori

dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei

servizi,

nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal

comma 5,

a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è

ridotta

dello 0,25 per cento.

3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in

Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente

legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del

5,25 per

cento.

4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia

circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti

ai loro

danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale

e

regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per

tre anni

consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia,

l'aliquota

del 3,25 per cento.

5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto

legislativo 4

dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione

sociale di

cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative

sociali

di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti

dall'imposta sulle attività produttive.

ARTICOLO 8

Tassa per il diritto allo studio

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile

1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

"1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge

28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria delle

opere universitarie dell'Isola.".

2. All'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è

aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1bis. Gli studenti delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di

grado universitario aventi sede legale nella Regione siciliana

sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 direttamente all'opera universitaria competente per territorio o

ai consorzi legalmente costituiti che gestiscono corsi di laurea

ed i relativi servizi nel loro territorio di

riferimento.".

3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile

1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

"4. Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate

dalle opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e

dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre

1991, n. 390.".

4. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile

1999, n. 10, è abrogato.

ARTICOLO 9

Partecipazione al costo prestazioni sanitarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, commi 2 e 7, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, come disciplinate dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il personale addetto al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l'utente dell'eventuale costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata.
3. L'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
4. Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi individuato.

ARTICOLO 10

Imposta sulle assicurazioni

1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.

2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.

3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 11

Tassa sui rifiuti solidi urbani

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono aggiunte le parole "e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni".

2. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la

motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto
dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto
essenziale.".

ARTICOLO 12

Recupero fondi di rotazione

1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di
rotazione
istituiti presso l'Istituto regionale per il
finanziamento alle
industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) sono riversate in
entrata del
bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di
ciascuno di
essi indicati:

a) Fondo di rotazione ex articolo 11 legge regionale 5
agosto
1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, per
la parte
destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 46 e
seguenti
della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 - 5.259
migliaia
di euro;

b) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12
aprile
1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni -
1.016
migliaia di euro;

c) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12
giugno
1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni -
4.741
migliaia di euro.

2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di
rotazione
istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in
entrata del
bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di
ciascuno di
essi indicati:

a) Fondo di rotazione ex articolo 15 legge regionale 4
giugno
1980, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni -
8.780

migliaia di euro;

b) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 8.625

migliaia di euro.

3. Le disponibilità residue esistenti nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e

l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), entrambi

in liquidazione, sono riversate in entrata nel bilancio regionale

ed i relativi fondi sono estinti.

4. Le disponibilità individuate nei commi precedenti sono versate, senza oneri di commissione, in entrata al bilancio della

Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge e sono destinate a finalità produttive.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LA TRASFORMAZIONE DI ENTI ED AZIENDE

ARTICOLO 13

Contratti fornitura beni e servizi

1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le

norme dell'articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994,

n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima

dell'entrata in vigore della presente legge, qualora contengano

la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili.

ARTICOLO 14

Semplificazione procedure

1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

ARTICOLO 15

Agenzia del demanio

1. Per la stipula della convenzione di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di euro.

ARTICOLO 16

Adesione circuito nazionale acquisti

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "e le restanti pubbliche amministrazioni".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è soppresso.
3. All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni."

ARTICOLO 17

Riduzione compensi agli organi

1. Le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.
2. Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 18

Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano alle amministrazioni regionali, nonché agli enti ed aziende sottoposte a vigilanza e tutela della Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.
2. La compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione di cui al comma 1 possono avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione diretta e/o gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali alla realizzazione delle predette attività.
3. I rapporti tra le amministrazioni, enti ed aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono regolati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 19

Servizi strumentali

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere valutano, con periodicità almeno triennale, le economie di gestione conseguibili mediante affidamento all'esterno dei servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, ad esclusione di quelli direttamente connessi alle attività

sanitarie.

2. Ove, a seguito della valutazione di cui al comma 1, tenuto conto anche della possibilità di un diverso impiego del relativo personale, si accerti la convenienza nel trasferimento all'esterno di uno o più servizi si procede ad attribuirne lo svolgimento a soggetti di diritto privato in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Per le finalità del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché delle altre norme in materia.

4. In sede di prima applicazione dei commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare all'esterno i servizi svolti dall'autoparco ed a ridistribuire il personale in atto addetto alla conduzione degli autoveicoli tra le strutture regionali in conformità alla normativa vigente, mantenendoli, previo assenso, alla guida degli autoveicoli e ferma restando la ricollocazione nelle posizioni di cui al nuovo ordinamento professionale.

ARTICOLO 20

Vigilanza enti

1. L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del

parere che
deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di
ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende
reso
favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato
di
concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di
osservazioni,
richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio,
integrazioni
di documentazione acquisibili anche attraverso visite
ispettive,
che possono essere effettuate una sola volta, il termine
è
ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di
ricevimento
della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli
istituti
regionali.

2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle
finanze,
preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli
atti alle
norme di contabilità e valuta il contenuto delle
relazioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 17
marzo
2000, n. 8 introdotti con l'articolo 21 della presente
legge.

3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende
e istituti
regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di
riserva o da
storni sono immediatamente esecutive e devono essere
trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante
unitamente al parere del collegio dei revisori.

4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai
commi 2, 3
e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977,
n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni non si applica agli
enti di
cui al comma 1.

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le
richieste di pareri si
avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela
e
vigilanza, degli uffici regionali.

6. I contributi per le spese di funzionamento di enti,
aziende ed
istituti regionali sono erogati in due semestralità
anticipate.

L'erogazione della seconda semestralità è condizionata
alla
presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e
deve essere effettuata al netto dell'avanzo di
amministrazione
utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora
l'importo
dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda
semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con
l'erogazione della successiva semestralità.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".

ARTICOLO 21

Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti

1. All'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata

una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.

3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.

4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.

5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.

6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.".

2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.

ARTICOLO 22

Trasferimento funzioni enti locali

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole "decreti del Presidente della Regione";
 - b) al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana";
 - c) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale";
 - d) al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con "decreti presidenziali";
 - e) al comma 4 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale".

ARTICOLO 23

Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

1. I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in godimento legittimamente un alloggio, hanno

facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21.

2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito: "Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione".

3. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 viene incrementato della quota spettante per lavori di manutenzione straordinaria ove realizzati negli stessi alloggi negli ultimi cinque anni dall'ente gestore.

4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.

5. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

7. Al comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "non superiore a due pensioni minime INPS" sono aggiunte le seguenti "con esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a 30 anni".

8. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito: "L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie

vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.".

9. All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

"5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".

ARTICOLO 24

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

ARTICOLO 25

Edilizia residenziale

1. Dopo il nono comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è inserito il seguente comma:

"In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando nel comune ove sono stati realizzati gli

alloggi da assegnare.".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:

"1. I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune limitrofo e della stessa provincia.

2. Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili.".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, sono aggiunte le parole "fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno 1997".

ARTICOLO 26

Fondi per la realizzazione di alloggi popolari

1. I fondi destinati alla realizzazione di alloggi popolari e per interventi di edilizia agevolata e convenzionata, a richiesta dei comuni a parziale trasferimento degli abitati indicati nella legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, possono essere anche utilizzati con le procedure ed i meccanismi di cui all'articolo 9 della citata legge regionale.

ARTICOLO 27

Ristrutturazione della rete ospedaliera

1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per gli effetti della legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad assicurare il vincolo dello standard di posti letto fino a 4 posti per mille abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno per mille per la riabilitazione e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si rendessero necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità reddituale e dell'impatto sociale.
2. I posti letto di riabilitazione e lunga degenza, così come stabilito dal piano sanitario regionale vigente, sono attivati entro il 31 dicembre 2002.

ARTICOLO 28

Equilibrio economico aziende sanitarie

1. Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'articolo 29 della presente legge.
2. Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.

3. L'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze per gli aspetti finanziari, assegna, all'inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle aziende sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli articoli 3bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.

4. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.

5. Gli atti da sottoporre al controllo dell'Assessorato regionale della sanità sono: gli atti di bilancio, l'atto aziendale, il piano attuativo, il programma di attività, le piante organiche complessive, deliberati da ciascuna azienda e/o ente sanitario, fatto salvo il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio.

7. Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di servizi per i quali con l'affidamento all'esterno si

consegue una
maggiore economicità.

ARTICOLO 29

Risultato economico bilanci aziende sanitarie

1. Gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie accertati con il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 e gli utili di esercizio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio finanziario 2002, come accertati con i relativi bilanci di chiusura di esercizio, possono essere destinati dalle singole aziende sanitarie per la copertura di:
 - a) spese di investimento;
 - b) spese in conto esercizio;
 - c) incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione aziendale;
 - d) costituzione di riserve di bilancio da destinare al ripiano di eventuali perdite di esercizio, che restano vincolate a tale finalità per almeno tre esercizi finanziari.
2. Le aziende sanitarie possono effettivamente utilizzare gli avanzi di amministrazione e gli utili di cui al comma 1 solo dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per la sanità del conto consuntivo o del bilancio di chiusura di esercizio che accertano il relativo risultato di esercizio.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai risultati finanziari derivanti dalle gestioni stralcio di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la cui destinazione o copertura finanziaria è stabilita con decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4. I disavanzi di amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verificano a partire dall'anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto

dall'azienda
sanitaria e da sottoporre all'approvazione
dell'Assessorato
regionale della sanità.
5. Il piano di copertura del disavanzo o delle perdite
prevede un
arco temporale non superiore a tre anni, nonché le fonti
di
copertura interne alle aziende e le modalità per il
ripiano
utilizzando prioritariamente le riserve allo scopo
costituite negli
esercizi precedenti, ai sensi della lettera d) del comma
1.

ARTICOLO 30

Insedimenti in verde agricolo

1. Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3
maggio
2001, n. 6 è così sostituito:
"3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge
regionale
7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti
produttivi in
verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi
inseriti oltre che
nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di
programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad
interventi finanziati dallo Stato con la legge 19
dicembre 1992,
n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione
europea,
anche a singole iniziative imprenditoriali private,
quando tali
finanziamenti non siano a carico della finanza derivata,
nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per
insediamenti
produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali
né aree
attrezzate artigianali e industriali e su porzioni
dell'area
interessata insistano precedenti insediamenti
produttivi.".

2. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71
e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il
seguente
comma:
"Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti,

nelle
zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento
di
destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare
concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione
ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia
verificata la
compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il
rispetto
di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di
sicurezza.
Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione
all'esercizio
stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di
ristorazione
anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel
rispetto della
cubatura esistente e purché la nuova destinazione,
ancorché
temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali
e
con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-
alberghiera
e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la
relativa attività.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nelle aree
destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le
zonizzazioni dei
parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.
4. All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6, è
aggiunto il seguente comma:
"13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si
applicano anche ai progetti ed ai piani di settore,
relativi alle
iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST
(programmi
di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del
territorio)
di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento
ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278."

ARTICOLO 31

Pareri tecnici

1. In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6

aprile 1996,
n. 16, nelle more di una revisione organica della
disciplina in
materia forestale e al fine di accelerare l'attuazione
degli
interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i
pareri tecnici
di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21
sui progetti di interventi di sistemazione idraulico-
forestale e
sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate
dalla misura
1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati
forestali
e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori
dipartimentali delle
foreste competenti per territorio. Per i progetti
predisposti dal
dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente
tecnico
forestale del relativo servizio. Gli stessi ispettori si
esprimono
altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi
ad interventi
colturali, manutentori e di prevenzione antincendio
nonché sulle
relative perizie di variante e suppletive da eseguirsi,
anche in
amministrazione diretta o mediante fiduciario, da parte
del
dipartimento regionale delle foreste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
per gli
interventi i cui progetti o perizie di variante e
suppletive non
siano ancora stati approvati alla data di entrata in
vigore della
presente legge.

ARTICOLO 32

Cumulo di aiuti e controlli

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23
dicembre
2000, n. 32, come modificato dal comma 6 dell'articolo 15
della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è sostituito dal
seguente:
"3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze,

anche
utilizzando collegamenti informatici già esistenti,
istituisce una
banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità
regionale e "de
minimis" erogati dalla Regione, dagli enti locali e da
altri
soggetti pubblici o privati. A tal fine le
amministrazioni regionali,
gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e gli enti
locali
hanno l'obbligo di comunicare i suddetti dati al
dipartimento
bilancio e tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle
finanze.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
individua le
forme di collaborazione con le amministrazioni
interessate e
disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da
parte dei
soggetti erogatori, anche prevedendo il ricorso, ove
necessario,
a protocolli di intesa."

ARTICOLO 33

Trasformazione A.S.T.

1. All'Azienda siciliana trasporti, dopo la
trasformazione in
società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge
regionale
27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre
il 31
dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio
1991,
n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della
società,
attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla
trasformazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma
11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è
fatto
divieto, all'A.S.T. e alle aziende collegate, fino alla
completa
attuazione delle disposizioni del presente articolo, di

procedere
a nuove assunzioni.

ARTICOLO 34

Privatizzazione aziende termali

1. A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.

2. E' fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

ARTICOLO 35

Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte

1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di

entrata in
vigore della presente legge.

2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.

3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.

5. Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.

ARTICOLO 36

Accelerazione delle operazioni di privatizzazione

1. Al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, riducendo nel contempo la spesa di funzionamento del settore pubblico regionale e altresì per favorire il successivo collocamento sul mercato di quote azionarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio

e le finanze, di concerto con l'Assessore interessato, individua gli enti ed aziende le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione e i cui servizi sono più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico regionale, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. Il Presidente della Regione propone il programma delle trasformazioni all'Assemblea regionale siciliana per acquisire il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti che si intende acquisito favorevolmente decorsi trenta giorni dall'assegnazione.

2. I contributi per spese di funzionamento previsti in favore degli enti trasformati in società per azioni vengono mantenuti per un periodo non superiore a tre anni. Nella fissazione del relativo importo per ciascun esercizio finanziario deve tenersi conto delle esigenze finanziarie connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo della società accertate in base a dettagliato piano di impresa che entro sei mesi dalla trasformazione la società deve sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore interessato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria individua i restanti enti ed aziende del settore pubblico regionale per i quali attivare processi di riordino stabilendone la fusione o l'accorpamento ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

4. Le amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza o tutela sugli enti ed aziende individuati ai sensi dei commi 1 e 3 procedono, per gli stessi enti ed aziende, alla nomina di commissari.

ARTICOLO 37

Trasformazione E.A.S.

1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole "anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività,".

3. All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi: "2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il

personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito,

con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.
2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato, come disciplinato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 38

Assegnazioni obiettivi di gestione

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione il Presidente individua con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che, nell'ambito del programma di Governo, ciascun ramo d'amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno.
2. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1 il Presidente e ciascun Assessore regionale assegnano ai dirigenti generali o equiparati i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati rimodulando ove necessario le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite.

Titolo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLO 39

Manifestazioni turistiche

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta

con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni

ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di

iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio

regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo

ed intrattenimento turistico.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i

trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente,

anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed

organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e

finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle

manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro

il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive

riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento del l'U.P.B. 12.2.1.3.1 e comunque nel limite del 30 per cento.

3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale

regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento

regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà

prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al

comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in

relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali

interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale

alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.

ARTICOLO 40

Collegamenti Isole minori

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per garantire il collegamento marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria (TP) previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Alle finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.
3. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le Isole minori il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 99 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Nelle Isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei, ivi inclusi quelli ad ala rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è autorizzata per l'anno finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.
5. La spesa autorizzata dal comma 4 è prioritariamente destinata alla realizzazione di basi eliportuali.
6. Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al presente articolo, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con le Prefetture

territorialmente competenti, sono attuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 utilizzando lo stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale alla Presidenza della Regione predispone un piano di ripartizione delle somme ai comuni i quali provvedono ai relativi interventi.

ARTICOLO 41

Bed and breakfast

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

ARTICOLO 42

Imprese turistiche

1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo

7,
comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n.
135 in
materia di turismo.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo,
le
comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono
individuata le tipologie di imprese turistiche per cui si
applica
tale normativa.

ARTICOLO 43

Fondo di rotazione per la progettazione

1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento
bilancio e
tesoro, un fondo di rotazione da utilizzare per il
finanziamento
della progettazione degli interventi a qualunque titolo
finanziati
direttamente dalla Regione o attuati mediante
trasferimenti ad
enti locali, enti o aziende regionali.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato,
per
l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro
cui si
provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge
23
dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni
finanziarie
dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che,
alla data
del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le
quali
non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3. In sede di prima applicazione il fondo viene
utilizzato per
consentire agli enti territoriali proponenti la redazione
delle
progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti
integrati
territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri
strumenti di
programmazione negoziata.
4. Con decreto del Presidente della Regione previa
deliberazione della Giunta regionale e sentita la
Conferenza
Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di
utilizzo del fondo di cui al comma 1 che comunque

devono
attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima
proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
5. A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
6. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, comma undicesimo.
7. E' abrogato l'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 44

Sistema qualificazione imprese
1. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.
2. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro è regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro prefettizio.

ARTICOLO 45

Appalti di servizi

1. Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sempre che l'importo del servizio non ecceda il limite di 200 migliaia di euro previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 46

Impianti di marinocoltura

1. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura.

ARTICOLO 47

Fondo a gestione separata – CRIAS

1. Il conferimento al fondo a gestione separata presso la CRIAS è incrementato, per l'esercizio finanziario 2002, di 6.000 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.2.7.1, capitolo 745606) da destinare quanto a 3.000 migliaia di euro ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e quanto a 3.000 migliaia di euro per la concessione di contributi in conto interessi ed in conto canoni di cui al medesimo articolo.

ARTICOLO 48

Disposizioni in materia di lavoro

1. Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge è autorizzata, per l'esercizio

finanziario

2002, la spesa di 209.768 migliaia di euro.

2. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia di attività socialmente

utili di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7

marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è

autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725

migliaia di euro.

3. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento delle

relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio

finanziario 2002, la spesa di 30.988 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge

regionale 31 marzo 2001, n. 2, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

5. L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991,

n. 27, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 1

settembre 1993, n. 25 e come richiamato all'articolo 2, comma

3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le

parole "e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi"

sono soppresse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle

procedure non ancora definite.

ARTICOLO 49

Assegno integrativo

1. Per l'erogazione dell'importo integrativo e le relative coperture

assicurative di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9 del decreto

legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata, per l'esercizio

2002, la spesa di un milione di euro.

ARTICOLO 50

Servizi per l'impiego

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio della U.P.B. 7.3.1.3.1., capitolo 317704, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare i servizi per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 per 25.000 migliaia di euro.

ARTICOLO 51

Tirocini formativi e di orientamento

1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) , del comma 1, dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

2. Con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego sono determinati i limiti numerici dei tirocinanti che i

datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142.

3. In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

ARTICOLO 52

Società "Stretto di Messina"

1. La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375 migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003.

ARTICOLO 53

Mutui Forze di Polizia

1. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 2002, un ulteriore limite di impegno quindicennale di 517 migliaia di euro.

ARTICOLO 54

Programmi annuali opere

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all'esecuzione delle opere, ricomprese nei programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000 e 2001, per le quali sia stato adottato, dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 55

Istituto sperimentale zootecnico

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell'Istituto sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicoltura.

ARTICOLO 56

Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia

1. In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.

2. Nella Convenzione l'assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli

impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;

b) conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;

c) mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;

d) tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;

e) mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;

f) mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;

g) individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand Banca di Roma;

h) nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;

i) istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis) . In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.

3. Nella gestione ed amministrazione della propria

partecipazione azionaria nella holding Banca di Roma
l'attività
della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che
hanno
ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato
la
Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al
fine di
conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della
comunità
regionale che per statuto competono alla Regione, deve
garantire, in attuazione della Convenzione, il
perseguimento dei
seguenti imprescindibili obiettivi:
a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo
paritetico
Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l'oggetto
della
Convenzione e delle correlate garanzie;
b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e
delle
garanzie previste in sede di acquisizione del controllo
del
Gruppo Mediocredito centrale;
c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito
delle
risultanze dell'operazione di fusione per incorporazione
dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo
scorporo dell'attuale configurazione aziendale,
dell'attuale
assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di
supporto informatico e di rete insulare e peninsulare,
nonché la
tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;
d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del
Banco di
Sicilia, nonché delle attuali aree di attività,
escludendo processi
di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di
strutture;
e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del
Banco
di Sicilia nel territorio della Regione;
f) stipula di specifici patti parasociali relativi al
l'IRFIS al fine di
assicurarne un ruolo propulsivo per l'economia siciliana
e di
definirne una governance finalizzata a tale scopo;
g) salvaguardia e valorizzazione della partecipazione
azionaria
detenuta;
h) acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di
Roma
relativamente al periodo antecedente la costituzione
della
holding.

4. Ove siano disattesi gli impegni assunti con la
Convenzione
di cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell'azionista
di
maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi
di cui al

comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.

6. Le azioni rinvenienti dal concambio possono essere alienate dal Presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale siciliana.

7. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.

8. E' abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.

ARTICOLO 57

Agricoltura biologica ed indennità compensative

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:

a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;

b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

ARTICOLO 58

Competitività nel settore agricolo

1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.

2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorché già prorogati

purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 59

Rifinanziamento consorzi di bonifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

ARTICOLO 60

Agevolazioni fiscali

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.

ARTICOLO 61

Fondo nazionale per la montagna

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate dal fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

ARTICOLO 62

Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione

1. Nei confronti delle imprese decadute dal diritto ai contributi per mancata presentazione della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che presentino la dichiarazione di conformità prevista dallo stesso articolo entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dopo avere espletato le procedure già in corso

e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato articolo 29 procede al riconoscimento del debito per gli effetti stabiliti nello stesso articolo con le modalità e nei limiti di cui al comma 4.

2. Le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti dei crediti vantati dalle aziende cooperative per gli incentivi previsti in favore dei propri soci lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142, nell'ambito e nei limiti dei finanziamenti e delle cartolarizzazioni già previsti dall'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

ARTICOLO 63

Parco archeologico Valle dei Templi

1. Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

ARTICOLO 64

Valorizzazione beni culturali

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.

2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione,

tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

ARTICOLO 65

Polo universitario di Enna

1. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa di 2.000 migliaia di euro.

ARTICOLO 66

Consorzi universitari

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti tra enti pubblici ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.

2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, a favore dei consorzi universitari provinciali già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.

3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 70 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari frequentanti i corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso, direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente.

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dal l'Assessore regionale.

6. Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

7. Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge

regionale 3
maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale
30
maggio 1983, n. 33.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per
l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per
gli
esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia
di euro
annui.
9. Al fine di incentivare la mobilità del personale
docente
universitario ed in relazione a quanto previsto
dall'articolo 8 del
decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive
modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i
beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare
alle
università siciliane per il relativo intervento la somma
di 1.000
migliaia di euro.
10. Al fine di favorire il decentramento dell'offerta
formativa
universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali
ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
assegnare alle università siciliane per l'esercizio
finanziario
2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro
da
destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse
da
quelle di ateneo.

ARTICOLO 67

Gas naturale

1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.
164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di
cui
all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si
applicano
all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti

modifiche ed integrazioni.

2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.

Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi

non superiori a venti anni.

3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma

associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di

programmazione e di controllo sulle attività di

distribuzione, ed i

loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da

apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo

predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei

mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della

presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di

comuni.

4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni

territoriali,

società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a

responsabilità

limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non

discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei

di interesse economico.

5. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della

presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle

medesime

convenzioni, senza possibilità di proroga.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel territorio della Regione

siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore

del gas unicamente attività di distribuzione e vendita,

indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di

vendita. I

clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente

gradualità:

a) dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti

attivi;

b) dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;

c) dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;

d) dall'1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.

ARTICOLO 68

Impianti di distribuzione carburanti

1. A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

ARTICOLO 69

Benzina verde

1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte dell'Assessorato regionale dell'industria.

2. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto cambio di destinazione all'amministrazione concedente.

ARTICOLO 70

Cofinanziamento programmi energia alternativa

1. A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a cofinanziare per l'anno 2002 il "Programma solare termico" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con l'importo di 1.000 migliaia di euro.

ARTICOLO 71

Destinazione risorse

1. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 (capitolo 4181), è iscritta, all'U.P.B. 8.2.2.6.5 (capitolo 742802) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 197 migliaia di euro, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.

2. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione fino al 31 dicembre 2001 (capitolo 1941), è iscritta, all'U.P.B. 11.2.2.6.2 (capitolo 842003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 922 migliaia di euro, in attuazione dell'articolo 2 della

legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.

ARTICOLO 72

Obbligazioni pregresse

1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 194 migliaia di euro.
2. Per permettere il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari rideterminato ai sensi dell'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore limite di impegno per 13 anni di 310 migliaia di euro.

ARTICOLO 73

Garanzie creditizie

1. Previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad insolvenza del debitore principale e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui fondi medesimi nei limiti degli

importi
corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste impagate
e alle
spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce
il
fondo per l'esperimento delle procedure esecutive, senza
ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge non
sono più concesse garanzie creditizie sulle operazioni
finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende
di credito
in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante
utilizzo di
fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi
dalla
Regione e cessano di avere efficacia le garanzie
precedentemente concesse a valere sui fondi regionali
medesimi.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge
regionale
30 marzo 1998, n. 5.

ARTICOLO 74

Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria

1. Per l'anno 2002 il fondo riservato alle attività a
destinazione
vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo
66 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito
dall'articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30, è
destinato in via prioritaria al finanziamento della quota
di parte
regionale degli interventi per la riqualificazione della
assistenza
sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71
della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ARTICOLO 75

Cartolarizzazione sanità

1. I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di 12.912 migliaia di euro ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 1 del predetto articolo.

ARTICOLO 76

Assegnazioni agli enti locali

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale.

Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in

modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della

legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di

programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5

della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i

fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i

limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e

l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il

miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il

comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990,

n. 17, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite

per il sostegno alle autonomie locali ai sensi dell'articolo 13

della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni

riservano una quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle

prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della

legge regionale 1 agosto 1990, n. 17. Restano in vigore le

disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15

maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge

regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57

della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative alla

istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il

personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti

disposizioni contrattuali.

ARTICOLO 77

Economie su mutui Cassa depositi e prestiti

1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'articolo 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'

ARTICOLO 78

Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate del bilancio della Regione accertate

contabilmente
fino all'esercizio 2000 a fronte delle quali, alla
chiusura
dell'esercizio 2001, non corrispondono crediti da
riscuotere nei
confronti di debitori certi, sono eliminate dalle
scritture contabili
e i relativi importi contribuiscono alla determinazione
del
risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2001
medesimo.

2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento
regionale
bilancio e tesoro, sentite le competenti amministrazioni,
si
procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
sensi
del comma 1; copia di detti decreti è allegata al
rendiconto
generale consuntivo della Regione per l'esercizio
finanziario
2001.

3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del
presente articolo sussistano eventuali crediti, si
provvede al
loro accertamento all'atto della riscossione con
imputazione al
conto della competenza dei pertinenti capitoli di
entrata.

ARTICOLO 79

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui
perenti

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino
all'esercizio 1993 non reinscritte in bilancio entro la
data di
entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal
conto
generale del patrimonio della Regione per l'esercizio
2001.

All'eventuale pagamento delle spese relative a somme
eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo
della
Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di
prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi
finalità
analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le
spese o,
in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in

bilancio
delle relative somme da effettuarsi con decreti del
dirigente
generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi
degli
articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive
modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge
regionale
7 agosto 1997, n. 30.

2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento
regionale
bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle
somme da
eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è
allegata
al rendiconto generale consuntivo della Regione per
l'esercizio
2001.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del
bilancio
della Regione fino all'esercizio 2000 e quelli di conto
capitale
assunti fino all'esercizio 1999, ad eccezione degli
interventi
disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e
successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi
di
investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino
all'esercizio
1996, cui alla chiusura del l'esercizio 2001 non
corrispondono
obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture
contabili e
i relativi importi contribuiscono al miglioramento del
risultato di
gestione dell'esercizio 2001 medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
qualora, alla data di entrata in vigore della presente
legge, il
progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come
definito
dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 12
gennaio
1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le
deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le
modalità di
appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni
giuridicamente
vincolanti alla stessa data.

5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento
regionale
bilancio e tesoro, su proposta delle competenti
amministrazioni, si procede all'individuazione delle
somme da
eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è
allegata
al rendiconto generale consuntivo della Regione per
l'esercizio
2001.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche

all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

ARTICOLO 80

Adempimenti funzionari delegati

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è così

sostituito:

"4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che

attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accREDITamento.".

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono così

sostituiti:

"8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito

modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati

sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro

possesso.

9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la

dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non

forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai

rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione

competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui

all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e

successive modificazioni.".

3. All'articolo 13 dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e

successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente

comma:

"10. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con

decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso.".

ARTICOLO 81

Corresponsione somme

1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in tre quote trimestrali anticipate, di cui la prima entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 82

Programma attività promozionali - Impegni di spesa

1. All'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, così come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è aggiunto il seguente comma: "In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al presente articolo viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo.".

ARTICOLO 83

Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari

1. Presso il dipartimento regionale finanze e credito è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari al fine di conoscere, con riferimento alle condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano, rispetto ai soggetti che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisite le informazioni di cui al comma 1, relaziona annualmente all'Assemblea regionale siciliana.

ARTICOLO 84

Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono sostituiti dai seguenti:
"5. La Commissione esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni;
d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;

e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali.
6. La Commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.".

ARTICOLO 85

Fondi comunitari

1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.

ARTICOLO 86

Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini

1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2002.

ARTICOLO 87

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n.

8

1. All'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9 sono aggiunte le parole "e statali";
- b) è aggiunto il seguente comma: "11. Per la misura 7.01 'assistenza tecnica , al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, con le procedure di cui ai commi precedenti, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza delle amministrazioni regionali capofila dei singoli fondi strutturali che attuano le singole attività."

ARTICOLO 88

Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali

1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.

2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta

regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.

3. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:

- a) partecipazione ad organismi ultraregionali comunque denominati o società;
- b) stipula di convenzioni o accordi con soggetti ultraregionali;
- c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI

ARTICOLO 89

Casa e premio Sicilia

1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").
2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.

4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti "premio".
9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani e civili.
10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.
11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.

ARTICOLO 90

Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars

1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947,

la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell'Assemblea

regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

- a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;
- b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;
- c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- d) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato;
- e) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;
- g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l'organizzazione e lo

svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio

2002 ed il maggio 2003, per l'attuazione delle finalità della

presente legge, predisponendo apposito programma e calendario.

3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9

dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del

suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli

enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative

culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare

significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno

essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con

le relative istituzioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è

autorizzata la spesa
complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia
di euro
ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia
di euro
ricadenti nell'esercizio finanziario 2003.

ARTICOLO 91

Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali

1. E' istituito l'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.
2. L'Ufficio si aggiunge a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che con proprio decreto ne individua compiti, funzioni, dotazioni e ubicazione.
3. Al personale non dirigente dell'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4. Per l'individuazione degli addetti, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua ufficiale della Comunità europea, oltre l'italiano.
5. Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui al comma 4 costituisce requisito necessario.
6. L'Ufficio può anche essere posto alle dipendenze funzionali di una unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.
7. Per le finalità del presente articolo, ivi compresa l'eventuale indennità dell'unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, e le spese per gli scambi culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.250 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro.

ARTICOLO 92

Ufficio di Bruxelles

1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles è riconosciuta una indennità mensile forfettaria aggiuntiva rispetto al trattamento economico spettante pari a quella fissata dalla tabella A del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.

ARTICOLO 93

Utilizzazione personale

1. Il personale assunto con contratto a termine di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, può essere

trasferito presso il dipartimento regionale della programmazione per le attività del P.O.R. 2000-2006.

ARTICOLO 94

Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans

1. L'Ufficio di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare lavori a trattativa privata entro il limite di 150 migliaia di euro nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata entro il limite di 100 migliaia di euro, previa approvazione del Comitato intersettoriale.
2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell'Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di gestione delle spese connesse alle funzioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia di euro annui.

ARTICOLO 95

Funzionamento uffici speciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della

legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale.

ARTICOLO 96

Incarichi dirigenziali

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti."

ARTICOLO 97

Contributo Fondazione banco alimentare

1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all'attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.

ARTICOLO 98

Soppressione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali.

ARTICOLO 99

Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia

1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del consiglio d'amministrazione, il conferimento dell'incarico di direttore, la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti e l'utilizzo delle risorse finanziarie.
2. Alle nomine degli organi dell'IRRE Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. Gli organi attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento degli organi nominati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 100

Conferenza Regione-autonomie locali

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dai seguenti:
"2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per

una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.

4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.

6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.

7. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.".

ARTICOLO 101

Comitato regionale comunicazioni

1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale

per le
comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13,
della
legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri,
di
cui due designati dal Presidente della Regione, due dal
Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze.

2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono
confermabili, devono essere in possesso dei requisiti
fissati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non
incorrere
nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima
Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente
ed adotta
il proprio regolamento di organizzazione.

3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso
Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla
legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze
attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni
dalla
normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le
garanzie
nelle comunicazioni.

4. Il compenso per i componenti del Comitato viene
determinato dal Presidente della Regione, previa delibera
della
Giunta regionale.

5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una
segreteria, la cui dotazione di personale, non superiore
a
cinque unità, viene individuata dal Presidente della
Regione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo viene
valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere
dall'esercizio
finanziario 2002.

7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

ARTICOLO 102

Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale
23
dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora

in
almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo
la
popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale
23
dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli
abitanti
residenti nel territorio del comune o dei comuni
interessati alla
costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del
territorio
e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di
aggregazione di parte del territorio e di popolazione di
uno o più
comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la
variazione di popolazione non sia superiore al 30 per
cento
della popolazione complessiva del comune.".

ARTICOLO 103

Proroga programmi enti locali

1. In deroga al comma 4 dell'articolo 24 della legge
regionale 4
gennaio 2000, n. 4 le risorse finanziarie accreditate
agli enti
locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge
regionale 23
gennaio 1998, n. 3, relative agli esercizi finanziari
1998 e 1999,
sono utilizzate per i programmi che trovino attuazione
entro il
2002.

ARTICOLO 104

Contributi alle associazioni antimafia

1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico programma approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi, l'Amministrazione regionale effettua la compensazione con l'eventuale contributo da erogare. In caso di inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non rendicontate.

4. Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.

ARTICOLO 105

Revisione veicoli

1. Per la realizzazione di stazioni provinciali di controllo per revisione veicoli, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi compreso l'acquisto dei terreni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 20.000

migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le entrate derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.

ARTICOLO 106

Interventi via Pagano

1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi.

ARTICOLO 107

Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell'attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.

2. Il contributo annuo da erogare in unica soluzione è condizionato alla presentazione da parte della facoltà di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del

programma annuale di massima sull'attività, approvato dal competente organo della facoltà.

3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.

ARTICOLO 108

(Articolo oMESSO in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

ARTICOLO 109

Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici

1. Alla fine dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunte le parole "e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti musicali delle province regionali e dei comuni".

ARTICOLO 110

Convenzioni master di alta specializzazione

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base, a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza.

ARTICOLO 111

Debiti pregressi

1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del Ministero dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi e per consentire il finanziamento da parte dello Stato della nuova attività di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 115 migliaia di euro.

ARTICOLO 112

Misure di salvaguardia piano regolatore

1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano

regolatore
generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre
1952, n.
1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga
dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n.
22, ha la
durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori
sei
mesi.

ARTICOLO 113

Fondo emergenza Argentina

1. E' istituito il Fondo emergenza Argentina a destinazione vincolata.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 1.000 e 3.000 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto per le modalità di erogazione dei sussidi e di individuazione dei destinatari.
4. Per la definizione di siciliano, ai fini del presente articolo, trova applicazione la vigente normativa regionale in materia di emigrazione.
5. Per le finalità del presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a realizzare appositi accordi con le competenti autorità.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

ARTICOLO 114

Ortigia

1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo al comune di Siracusa di 1.500 migliaia di euro.

ARTICOLO 115

Comodato d'uso immobili regionali

1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si applicano anche in favore di enti no profit di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, che perseguano finalità di natura educativa e assistenziale.

ARTICOLO 116

Smaltimento reflui

1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite da

pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologica-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977.

ARTICOLO 117

Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433

1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, quale obiettivo H del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, per il cui completamento strutturale siano necessari finanziamenti suppletivi, attingono ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433.

ARTICOLO 118

Servizi di vigilanza venatoria

1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario

2002, la spesa di 2.583 migliaia di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

ARTICOLO 119

Contributo immobili di interesse storico-artistico

1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento degli interventi a completamento ed in variante delle riparazioni dei danni, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro dell'intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.

ARTICOLO 120

Incarichi di collaudo

1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o

a più
professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe
professionali,
si intendono affidati a componenti riuniti in collegio,
qualora
non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di
nomina.".

ARTICOLO 121

Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria

1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione
di parte
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali
assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre
2000,
n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è
autorizzato a
concedere, a decorrere dall'anno 2002, un contributo
annuo di
400 migliaia di euro in favore dell'Associazione centro
studi
opera Don Calabria, per la realizzazione, nell'ambito
delle
province siciliane, anche in partecipazione con altri
enti e/o
associazioni, di interventi sperimentali rivolti agli
adolescenti
devianti e/o inseriti nel circuito penitenziario,
attraverso modelli
di accompagnamento nell'inserimento sociale che prevedono
l'utilizzo di modalità di mediazione.

ARTICOLO 122

Nomine aziende sanitarie

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie

locali, delle
aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono
procedere alle nomine di cui all'articolo 3, comma 1
quinquies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive
modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano
superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7,
del
suddetto decreto legislativo purché all'atto del
superamento di
detto limite svolgano funzioni di direttore generale,
direttore
amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il
limite di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503.

ARTICOLO 123

Medicina riabilitativa

1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui
al decreto
assessoriale 240559 dell'11 dicembre 1997 e successive
integrazioni, fermo restando quanto specificato per la
definizione dei livelli essenziali di assistenza, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001,
restano a carico del Servizio sanitario regionale e
devono
essere regolamentate all'interno del progetto
riabilitativo e dei
relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge con apposito
decreto
dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve
contenere il protocollo terapeutico, le modalità di
accesso alle
prestazioni, la durata del trattamento e la verifica
dell'efficacia
dello stesso.

ARTICOLO 124

Associazione italiana sclerosi multipla

1. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 77.500 euro.

ARTICOLO 125

Assistenza sanitaria in forma indiretta

1. L'assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in conformità alle disposizioni regionali in materia fino all'emanazione dei nuovi criteri previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non oltre il 30 giugno 2002, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.

ARTICOLO 126

Donazione beni aziende sanitarie

1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende

sanitarie e ospedaliere da dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all'associazione internazionale Emergency, in base ad appositi accordi in tal senso con le predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell'ambito dei paesi in via di sviluppo.

2. Le aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.

ARTICOLO 127

Informazione e comunicazione

1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.

2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore

capo, in
applicazione del Contratto nazionale di lavoro
giornalistico ed in
sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29
ottobre 1985,
n. 41.

3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il
trattamento
economico del personale di cui all'articolo 7 della legge
7
giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari
vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della
Regione e degli Assessori regionali.

4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione e di
comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da
parte
del Presidente della Regione e degli Assessori regionali
è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa
complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55
migliaia di
euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per
gli
anni successivi la relativa spesa è valutata in 55
migliaia di
euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale 5.

E' fatto
obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della
legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di
predisposizione dei
bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese
complessive
per la comunicazione e informazione pubblica, in una
percentuale non inferiore al 2 per cento delle risorse
generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti,
gli enti
di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10
confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6,
comma 2,
della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di
comunicazione
e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo
alla
data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo
(inciso
omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28
dello
Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana),
frequenta appositi corsi di qualificazione per la
definitiva
stabilizzazione della funzione ricoperta.

ARTICOLO 128

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

ARTICOLO 129

Abrogazione e modifiche di norme

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:
"I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana."
2. L'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.
3. L'articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana" è abrogato.
4. L'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato.
5. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso.
6. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "l'Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle parole "gli Assessorati regionali competenti possono". L'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo."
7. Sono abrogati l'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l'articolo 30 della legge regionale 12

gennaio
1993, n. 10.

8. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre
1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è
abrogato.

9. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7
agosto
1990, n. 23, dopo le parole "ambiente naturali" sono
aggiunte le
parole "nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò
necessario".

10. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7
agosto
1990, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole "anche al
fine di
offrire servizi innovativi in grado di aumentare la
potenzialità e la
competitività del settore agricolo e di assicurare le
azioni di
assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della
ricerca
nell'ambito dei servizi allo sviluppo".

11. All'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1987,
n. 26,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole "dieci anni" con le
parole
"cinque anni";
b) al comma 5 è aggiunto il seguente inciso "La decadenza
dal
beneficio comporta la restituzione di una parte
dell'importo
riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo
vincolativo
residuo";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma "6 bis.
Le
previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche,
ai casi
per i quali la procedura di recupero del contributo non
sia
ancora completata.".

12. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 18
aprile
1981, n. 68; l'articolo 4 della legge regionale 28 marzo
1986, n.
16; il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3
novembre 1993, n. 30; l'articolo 20 della legge regionale
6
gennaio 1981, n. 6; è soppresso il Consiglio regionale di
sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990,
n. 19, i cui
compiti vengono svolti dall'Assessorato regionale della
sanità,
che può avvalersi, ove necessario, delle aziende unità
sanitarie
locali.

13. L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale
15
maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione del contributo si provvede a

conclusione
dell'attività in funzione della quale il contributo
stesso è
assegnato, previa attestazione da parte del soggetto
beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con
la
specifica analitica delle spese sostenute. La
documentazione
relativa alle dette spese deve essere conservata per
dieci anni
a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine
di
consentire la verifica da parte dell'Amministrazione
regionale.".

14. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, gli
oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti
da privati
e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente
presso il
quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni
pubbliche di cui
ai commi precedenti.".

15. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3
maggio

2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "organi collegiali" aggiungere le
parole "di cui
all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n.
15,";

b) le parole "nell'articolo 1 della legge regionale 11
maggio

1993, n. 15" sono sostituite con le parole "con decreto
del

Presidente della Regione previa delibera della Giunta
regionale,";

c) alla fine aggiungere "e decorrono dalla data di
emanazione
del predetto decreto.".

16. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale
7 marzo

1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono
soppressi.

17. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale
8 luglio

1977, n. 47, sostituire le parole "all'esecuzione di
opere" con le
parole "agli investimenti fissi lordi ed acquisti di
terreni.".

18. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6
aprile

1996, n. 16 è soppresso.

19. L'articolo 8 bis della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47 è

soppresso.

20. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8
luglio

1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo
le

parole "in forza del comma 1" aggiungere le parole "o

comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione".

21. Al comma 6 dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "il 60 per cento" con le parole "il 75 per cento".

22. L'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è soppresso.

23. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181

e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

24. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo

1997, n. 6, le parole "con qualifica non inferiore a dirigente"

sono sostituite con la parola "direttivo" e le parole "con qualifica

non inferiore ad assistente" sono soppresse.

25. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52

della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita dalla

seguinte:

"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle

principali leggi regionali di spesa;".

26. L'articolo 3 bis della legge regionale 9 dicembre 1996, n.

44, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 4 giugno

1997, n. 18, è abrogato.

27. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio

1995, n. 45, le parole "degli impianti in esercizio" sono

sostituite con le parole "delle reti irrigue in esercizio, dalle

secondarie all'utente".

28. L'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e

successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

29. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22 è soppresso.

ARTICOLO 130

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10

della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.

6. Gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alla presente legge.

7. Per l'esercizio finanziario 2002 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue, di cui alla tabella H allegata alla

presente
legge, sono iscritti in bilancio nella misura ivi
prevista.
8. I destinatari dei contributi di cui al comma 7 che non
abbiano
fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il
conto
consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal
finanziamento per l'anno successivo.
9. Ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge
regionale 23
dicembre 2000, n. 32, le spese autorizzate relative agli
interventi
della citata legge che hanno ottenuto l'autorizzazione
comunitaria sono quelle indicate nella tabella I allegata
alla
presente legge.

ARTICOLO 131

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa
copertura
derivanti dalla presente legge sono indicati
nell'allegato
prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2002.

ARTICOLO 132

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione.

Verona, 26 marzo 2002.

ALLEGATO 1:

ATTI ALLEGATI

Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2002-2004.

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

TABELLA F

TABELLA G

TABELLA H

TABELLA I

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)

(Il testo degli allegati è reperibile all'indirizzo

<http://gurs.pa.cnr.it/gurs/gursmenu.htm>)

